Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 20 agosto — Numero 197

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 28; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134,*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 11 agosto 1921, n. 1074, *relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati.

Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra.

Art. 2.

I trasporti saranno effettuati collettivamente e gradualmente in rapporto alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi, ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione.

Art. 3.

Nel caso che l'area di inumazione nei cimiteri comunali non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i Comuni dovranno procedere al necessario ampliamento e per la spesa relativa i Comuni con popolazione non superiore ai 100 mila abitanti, potranno ottenere la concessione di un mutuo di favore a termine della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1909.

Nei casi di ritardo provvederà di ufficio la Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 220 testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 4.

L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Le esumazioni e le inumazioni sono esenti da ogni tassa comunale.

Art. 5.

Le esumazioni delle salme dei caduti potranno per il trasporto, essere autorizzate anche nei mesi dal maggio al settembre, ove non ostino particolari ragioni di ordine igienico.

Art. 6.

Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita di esso potranno essere presentate, per mezzo delle prefetture, dagli ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle dei caduti della cui salma si chiede il trasporto, nel termine di sei mesi dalla data del R. decreto di cui al primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.

Il Ministero della guerra provvede ai vari servizi per il trasporto delle salme.

Art. 8.

Il servizio dei trasporti sarà regolato con norme da stabilirsi con R. decreto, su proposta del Ministero della guerra, d'intesa con quelli dell'interno e della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Con altro R. decreto sarà fissata la data in cui saranno iniziati i trasporti gratuiti, sarà stabilita la partecipazione dei servizi comunali di polizia mortuaria e fissato il contributo dello Stato ai Comuni per le spese relative.

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90 milioni.

La detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 e successivi in relazione ai bisogni presumibili per ogni esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — DE NAVA — GIRARDINI — MICHELI — BELOTTI — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Legge 11 agosto 1921, n. 1075, *per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 4 novembre 1921, nel terzo compleanno della Vittoria, alla salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-1918, sarà data, a cura dello Stato, solenne sepoltura in Roma sull'Altare della Patria.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziati nel bilancio del Ministero della guerra i fondi necessari.

Art. 3.

Il ministro della guerra è autorizzato a provvedere alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 8 luglio 1921, n. 1090, *che autorizza la Camera di commercio e industria di Treviso ad imporre per il solo anno 1921, la tassa camerale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 7 marzo 1895, n. 44, (p. s.) che fissa in L. 0,50 del reddito netto inscritto a ruolo, l'aliquota massima che la Camera di commercio di Treviso è autorizzata ad imporre sui redditi industriali e commerciali, che si producono nel prossimo distretto;

Considerato che la Camera suddetta con deliberazione in data 10 maggio 1920, chiese al Ministero per l'industria e il commercio d'essere autorizzata ad elevare, per urgenti esigenze di bilancio da L. 0,50 a L. 1 per ogni 100 lire di reddito netto di R. M., il massimo d'aliquota che essa attualmente può applicare ai redditi della natura anzidetta;

Considerato che, la relativa autorizzazione è subordinata al parere del Consiglio superiore del Commercio, e che detto Consesso, per ora, non si può riunire;

Ritenuto che sieno meritevoli di considerazione le ragioni per le quali la Camera di commercio e industria di Treviso ha deliberato di chiedere l'urgente applicazione dell'aumento del massimo dell'aliquota, come sopra specificato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Treviso è autorizzata ad applicare, per il solo anno 1921, l'imposta sugli esercenti industria o commercio nel proprio distretto, con l'aliquota massima di lire una per cento sui redditi netti di natura commerciale e industriale, che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto, la Camera medesima sottoporrà alla approvazione del Ministero per l'industria e il commercio, la misura effettiva dell'aliquota d'imposta da applicare nell'esercizio 1921, tenuto delle effettive esigenze del bilancio camerale di anno.

Art. 3.

Il predetto R. decreto 7 marzo 1895, n. XLIV (parte supplementare), rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 24 luglio 1921, n. 1093, *che eleva l'assegno vitto giornaliero per gli ufficiali destinati alle RR. scuole apprendisti e specialisti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 luglio 1915, che approva il regolamento della scuola apprendisti e della scuola specialisti;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 930 in data 16 luglio 1916;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere all'unanimità favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegno vitto giornaliero per gli ufficiali, stabilito dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 930, è elevato a lire otto, a decorrere dal 1° agosto 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099, *che istituisce rispettivamente in Torino ed in Roma due depositi pei valori bollati.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione del servizio di concentramento, distribuzione e spedizione dei valori bollati ai magazzini compartimentali e provinciali, finora gestito nell'interesse del Ministero delle finanze, dalla Officina governativa delle carte valori di Torino;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, alla diretta dipendenza della Direzione generale del bollo e delle concessioni governative, un deposito generale dei valori bollati con sede in Torino, nel fabbricato demaniale al Corso Vinzaglio.

Il deposito generale ritira dall'officina governativa delle carte valori i valori bollati e provvede alla distribuzione e spedizione dei valori stessi ai magazzini compartimentali e provinciali.

Art. 2.

L'incarico della Direzione del deposito generale in Torino, fino a quando non sia diversamente provveduto in via organica, è affidato con decreto del ministro delle finanze, al direttore dell'officina governativa delle carte valori.

Art. 3.

Compete al direttore, all'immediata dipendenza della Direzione generale del bollo e delle concessioni governative, la rappresentanza del deposito generale e la trattazione dei relativi affari, ivi compresi l'assunzione ed il licenziamento del personale avventizio e di fatica a cottimo ed a mercede giornaliera, con l'osservanza delle norme stabilite con l'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Art. 4.

Le funzioni inerenti alla gestione contabile del deposito generale, consistenti nel ritiro, custodia, distribuzione e spedizione dei valori bollati ai magazzini compartimentali e provinciali, sono affidate ad un magazziniere e ad un controllore assistiti da un magazziniere aggiunto e da un controllore aggiunto. Tali funzioni vengono esercitate alla dipendenza del direttore. Per le funzioni stesse sono incaricati funzionari in attività di servizio del Ministero delle finanze, con preferenza a quelli delle Amministrazioni del bollo e delle concessioni governative, e del registro e delle ipoteche, da nominarsi con decreto del ministro delle finanze.

Il magazziniere aggiunto ed il controllore aggiunto coadiuvano costantemente il magazziniere ed il controllore e li rappresentano nel caso di assenza o di legittimo impedimento.

Il magazziniere ed il controllore rispondono con le loro cauzioni dell'operato dei loro aggiunti e del personale addetto al deposito generale giusta le norme di contabilità e le istruzioni di che all'art. 9 del presente decreto.

Il magazziniere ed il controllore devono prestare una cauzione nella misura, per ciascuno, di lire diecimila; ed i rispettivi aggiunti nella misura, per ciascuno, di lire duemila.

Il ministro delle finanze ha facoltà di accettare, per i fini del presente decreto, l'estensione delle cauzioni che i funzionari designati abbiano già prestato per l'Amministrazione dalla quale provengono.

Art. 5.

Il magazziniere è responsabile in solido col controllore di tutti i valori bollati, buoni o di scarto, che costituiscono il carico del deposito generale, ed entrambi sono tenuti a rendere il conto giudiziale alla fine dell'esercizio finanziario o della gestione.

Art. 6.

È istituito in Roma, presso la direzione generale del bollo e delle concessioni governative, un deposito dei valori bollati gestito da un magazziniere e da un controllore, da nominarsi con decreto del ministro delle finanze in conformità dell'articolo 4. Tale deposito è sussidiario di quello generale di che all'art. 1.

Le cauzioni del magazziniere e del controllore del deposito sussidiario di Roma sono stabilite nella misura di lire tremila per ciascuno.

Il deposito sussidiario di Roma ha la particolare gestione dei valori bollati fabbricati dall'industria privata in Roma oltrechè dagli altri valori bollati che gli vengano affidati.

Art. 7.

Tutto il restante personale avventizio e di fatica, a cottimo ed a mercede, occorrente per le scritture e per i lavori del deposito generale e del deposito sussidiario, viene pagato in conto spese di esercizio coi fondi del capitolo 58 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1921-922 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 8.

A sensi dell'art. 17, paragrafo 2 della legge, testo unico, sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, e dell'art 24 del relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, sono corrisposte le seguenti indennità:

al direttore del deposito generale di Torino, L. 4000 annue;

al magazziniere del deposito generale di Torino, L. 3000 annue;

al controllore del deposito generale di Torino, L. 3000 annue;

al magazziniere aggiunto del deposito generale di Torino, L. 2000 annue;

al controllore aggiunto del deposito generale di Torino, L. 2000 annue;

al magazziniere del deposito sussidiario di Roma, L. 2000 annue;

al controllore del deposito sussidiario di Roma, L. 2000 annue.

La decorrenza delle dette indennità è fissata col [illegible]spettivo decreto Ministeriale di nomina. La spesa [illegible] carico al capitolo 58 dello Stato di previsione del [illegible]nistero delle finanze per l'esercizio 1921-922 ed [illegible] rispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Al personale addetto al deposito generale ed al [illegible]posito sussidiario è corrisposto il compenso d'interessenza nella misura stabilita per il personale delle Amministrazioni del bollo e delle concessioni governative e del registro e delle ipoteche.

Art. 9.

Con decreti del ministro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno stabilite le norme di contabilità e le istruzioni per il funzionamento del deposito generale e del deposito sussidiario, nonchè le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Fino a che non vengano emanati tali decreti Ministeriali si applicheranno le norme e le istruzioni vigenti per l'Officina governativa delle carte-valori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Soleri — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.